



MUNICIPALITÀ 1
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO

Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA N°29 del 17.06.2015

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in Via Marechiaro e Via Alfano.

Tipologia: istituzione particolare dispositivo di traffico temporaneo.

Strade interessate: VIA MARECHIARO E VIA ALFANO

IL DIRIGENTE

premessso

- che Via Marechiaro è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
- che con O.S. n.765 del 19/06/08 veniva istituito un particolare dispositivo di traffico per il periodo estivo in Via Marechiaro e Via Alfano;

ORDINA

Istituire, dal 27 Giugno al 27 Settembre 2015 il seguente dispositivo di traffico in Via Marechiaro:

- il divieto di transito veicolare, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 tra la confluenza di Via Alfano e la parte terminale di Via Marechiaro;
- il divieto di transito veicolare dalle ore 8,00 alle ore 14,00 tra la confluenza di Via Discesa Coroglio e Via Alfano;
- il divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 19,00 sul lato destro fra la confluenza di Via Alfano e la parte terminale di Via Marechiaro, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal libretto di circolazione da esporre oppure da autocertificazione vidimata dall'Assessorato alla Mobilità o dall'U.O. Sicurezza Urbana della I Municipalità;
- il divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 17,00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal libretto di circolazione da esporre oppure da autocertificazione vidimata dall'Assessorato alla Mobilità o dall'U.O. Sicurezza Urbana della I Municipalità;
- il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato destro dalla piazzetta Marechiaro a Via Discesa Coroglio.

Istituire, dal 27 Giugno al 27 Settembre 2015, in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi.

In deroga al divieto di transito della presente od potranno transitare:

- veicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di enti erogatori di pubblici servizi, nell'espletamento delle proprie attività;
- veicoli dei residenti riconoscibili dal libretto di circolazione o documento d'identificazione;
- veicoli diretti ad aree di sosta fuori sede stradale, riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree e vidimata dall'Assessorato alla Mobilità o dall'U.O. Sicurezza Urbana della I Municipalità;
- mezzi adibiti al trasporto merci diretti alle attività site all'interno della zona, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00;
- veicoli destinati al trasporto di persone disabili motorie muniti del prescritto contrassegno;
- veicoli di trasporto pubblico di linea e non di linea (taxi)

Ogni altra ordinanza in contrasto deve intendersi sospesa il tempo di vigenza del presente dispositivo.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Chiosi

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Aurino